

## Fotovoltaico su terreni agricoli: la Regione Piemonte non ha coraggio ...

Dopo che a Settembre lo Stato ha approvato le linee guida nazionali in materia di nuovi impianti da fonti rinnovabili, tocca ora a tutte le Regioni regolamentare la cos'è una delicata materia. Il nostro entusiasmo iniziale si è via via spento: le Regioni stanno approvando delibere molto insufficienti che rischiano di tenere aperte finestre aperte per qualunque grande speculazione ai danni sia dei suoli agricoli e sia dei nostri paesaggi, trasformando ogni richiesta di autorizzazione in un ennesimo far west!

La Regione Piemonte ha da pochi giorni ufficializzato una bozza del suo regolamento, sottoponendolo alle considerazioni dei cittadini. Queste le Osservazioni che il Movimento Stop al Consumo di Territorio ha trasmesso.

À

Alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte 25/11/2010 OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE INDIVIDUAZIONE AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA. Il nostro Movimento (a livello tanto nazionale quanto piemontese) è stato protagonista di una specifica campagna di opinione denominata "Stop al fotovoltaico", avviata nel Novembre dello scorso anno, che si è dimostrata essenziale per smuovere le regolamentazioni generali da parte della Conferenza Unificata Stato/Regioni. A livello regionale abbiamo lungamente interloquito con la passata amministrazione e con tutte le amministrazioni provinciali al fine di affermare il principio "per noi essenziale" della difesa dei suoli agricoli. Siamo ora lieti di notare come le scelte dei Legislatori e delle amministrazioni locali inizino a prendere in autentica considerazione i nostri principi e a tale scopo seguiamo nel nostro ostinato agire culturale affinché tali principi non rischiano di essere distorti da normative insufficienti. Segnaliamo, inoltre, che nell'ambito del dibattito regionale sulle "Linee guida" di cui in oggetto, il nostro Movimento non è stato minimamente invitato ad esprimere una propria posizione. Nonostante ciò, in riferimento alla bozza di D.G.R. di cui all'oggetto, nella versione del 22/11/2010, riteniamo indispensabile sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti Osservazioni, augurandoci una Vostra analitica valutazione e un prossimo coinvolgimento.

**BOZZA DELIBERAZIONE** Preso atto della buona volontà e delle buone intenzioni manifestate dalla Regione Piemonte prima con l'individuazione dei c.d. "criteri ERA" introdotti con la D.G.R. del 28/9/2008 (relazione programmatica sull'energia) e recentemente con la c.d. "moratoria" per impianti fotovoltaici non integrati, introdotta dall'art. 27 della L.R. 18/2010, al fine di salvaguardare alcune aree sensibili del territorio regionale, dalla incontrollata installazione degli impianti fotovoltaici a terra, con la presente bozza di D.G.R. (ed il suo allegato), si rileva invece che sono stati ribaltati buona parte dei presupposti che avrebbero dovuto portare a conciliare i principi di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio con i principi di sviluppo delle energie rinnovabili, peraltro desumibili dagli indirizzi impartiti dal P.T.R. vigente, dal nuovo P.T.R., dal P.P.R., dai P.T.P., nonché dalla citata D.G.R. 30-12221/2009. In particolare si sono perse di vista alcune importanti problematiche sempre più attuali, quali quelle del consumo scriteriato del suolo ed in particolare di quello agricolo fertile (negli ultimi 50 anni si è sottratto alle produzioni agricole circa 1/3 del terreno agricolo), quelle della tutela del patrimonio storico artistico e del paesaggio (peraltro tutelati anche dalla Costituzione). Nelle premesse della bozza di D.G.R., giustamente viene evidenziato che per l'attuazione del paragrafo 17 delle Linee guida statali (D.M. 10/9/2010), le varie Direzioni della Regione Piemonte hanno effettuato la prevista istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano gli obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree degli impianti; in realtà, come si può rilevare dai contenuti dell'allegato alla bozza di D.G.R., si sono limitate di molto le zone individuate come "aree inidonee" ed anche per le stesse, in alcuni casi, si sono trovati dei meccanismi per poter ugualmente effettuare gli interventi, a discapito del paesaggio, dei terreni a vocazione agricola e della sicurezza idrogeologica, si sono invece individuate delle zone denominate "aree di attenzione", che in realtà posseggono simili se non identiche caratteristiche delle aree dichiarate inidonee, con prescrizioni/richieste inattuabili o incongrue, per es.: "assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale" (come si fa a mascherare un impianto fotovoltaico ad inseguimento alto 9 m. in tutte le stagioni?), "approfondita relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005" (la relazione paesaggistica in ogni caso è quella individuata dalla stessa norma, si rileva inoltre che in base all'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i., gli impianti fotovoltaici fino a 1000 kW dal punto di vista paesaggistico sono autorizzati in sub-delega dai Comuni), ed "elevato livello di attenzione nelle istruttorie" (?).

La stessa bozza di D.G.R., prevede peraltro una sorta di "finestra" sia per le procedure autorizzative in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento per gli impianti da realizzarsi in alcune zone, sia per le procedure autorizzative di competenza comunale la cui istruttoria era conclusa alla data di entrata in vigore della "moratoria", che dovrà essere attentamente valutata in riferimento alle limitazioni indicate con art. 27 della L.R. 18/2010.

**ALLEGATO** Viene giustamente richiamato il principio secondo il quale non è consentita una segmentazione/frazionamento degli interventi in distinte progettazioni, tali da eludere la sottoposizione ai procedimenti di V.I.A., in merito, si ritiene oltremodo necessario meglio esplicitare il concetto nel caso di interventi di differenti operatori in zone limitrofe, autorizzati e realizzati in tempi diversi; nel contempo si ritiene necessario l'adeguamento/modifica degli interventi soggetti ed esclusi dalla V.I.A., di cui agli allegati B2 e C della L.R. 40/1998 e s.m.i., in conformità alle modifiche apportate dal comma 43 art. 27 della L. 99/2009, all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In quanto se è pur vero che in base all'art. 10 della L. 62/1953 (c.d. "Legge Scelba"), le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse, mi risulta che alcuni Enti (Comuni e Province), alla luce del contrasto tra le disposizioni regionali e

quelle statali, continuano a richiedere ed esigere la V.I.A. per tutti gli impianti fotovoltaici non integrati (oltre i 20 kW) non individuati in aree industriali esistenti. Tra i principali provvedimenti citati che presiedono alla salvaguardia del territorio, si ritiene debbano essere inseriti e presi in considerazione anche i seguenti: - Costituzione della Repubblica ed in particolare l'art. 9; - Convenzione europea sul paesaggio del 20/10/2000, ratificata con L. 9/1/2006 n. 14; - D.P.C.M. 24/7/1998, approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; - L.R. 3/4/1989 n. 20 e L.R. 1/12/2008 n. 32 e loro s.m.i., inerenti la tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici; - Deliberazione C.R. 19/6/1997 n. 388-9126, approvazione del Piano Territoriale Regionale (avente anche valenza paesistico ambientale); - Deliberazione G.R. 16/12/2008 n. 16-10273, adozione del nuovo Piano Territoriale Regionale; - Deliberazione G.R. 28/9/2009 n. 30-12221, approvazione della relazione programmatica sull'energia; - Piani Territoriali vigenti o in salvaguardia di tutte le Province.

**1.1. Aree inidonee** Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO Per una seria tutela di detti siti, riconosciuti a livello mondiale, si ritiene debbano essere necessariamente inserite anche le zone denominate "cuscinetto/tampone", in caso contrario non avrebbe alcun senso l'esistenza/individuazione delle stesse, sarebbe inoltre un assurdo tutelare il sito (vietando gli impianti), per poi autorizzarli in adiacenza/prossimità agli stessi. In assenza di dette aree, si ritiene debbano essere previste delle fasce di rispetto attorno ai siti di almeno 1500 m.. Gli ambiti dei siti riportati sulla tavola P2 del P.P.R., non sono assolutamente leggibili e individuabili (elaborato in scala 1/250.000). Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati, per quanto di competenza, anche gli estremi del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P.

**1.2. Siti UNESCO** Si ritiene debba essere riproposta l'osservazione di cui al punto 1.1 precedente.

**1.3. Beni culturali** Si ritiene che tra i citati beni culturali (parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), peraltro riconosciuti dall'art. 9 della Costituzione, debbano necessariamente essere ricompresi tutti i beni indicati dallo specifico Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali quelli di cui: - all'art. 10 comma 3 lettera a), quali "le cose immobili che presentano interesse storico artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante", appartenenti a soggetti privati, nei casi di dichiarazione di interesse culturale (c.d. "vincolo"); - all'art. 10 comma 4 lettera h), quali "i siti di interesse storico od etnoantropologico"; - all'art. 11 comma 1 lettera c), quali "le aree pubbliche per il commercio aventi valore culturale"; - all'art. 11 comma 1 lettera e), quali "le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico"; - all'art. 12 comma 1, quali "le cose immobili di autore non vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni", appartenenti a soggetti pubblici o similari. - all'art. 128 commi 1 e 2, quali "i beni oggetto di notifiche e dichiarazioni di cui alla previgente normativa".

Tra i citati beni culturali, dovranno essere ricompresi anche tutti i beni individuati dagli strumenti urbanistici generali (P.R.G.C.) come aventi carattere/valore storico-artistico o documentario, in base all'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Si ritiene inoltre debbano essere previste delle fasce di rispetto attorno ai citati beni di almeno 1500 m., peraltro già ipotizzate nella specifica tabella 3-38 dei c.d. "criteri ERA" della D.G.R. 30-12221/2009.

Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati, per quanto di competenza, anche gli estremi del P.P.R., del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P.

**1.4. Beni paesaggistici** Si ritiene che i citati beni paesaggistici (parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), peraltro riconosciuti dall'art. 9 della Costituzione e tutelati dal P.P.R., non possano essere divisi e trattati in diversa maniera, in quanto rientrano tutti nella stessa "categoria/famiglia", peraltro derivata dal vecchio art. 1 della L. 1497/1939, conseguentemente si ritiene debbano essere ricompresi nelle aree inidonee (ad esclusione delle aree ormai urbanizzate e compromesse), anche i beni di cui: - all'art. 136 comma 1 lettera c), quali "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici"; - all'art. 136 comma 1 lettera d), quali "le bellezze panoramiche e costiere pure quelle di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"; - all'art. 142 comma 1, quali "i territori contermini ai laghi per una fascia di 300 m., i fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le sponde per una fascia di 100 m., le montagne per la parte eccedente i 1600 m., i ghiacciai, i parchi e le riserve nazionali e regionali ed i territori di protezione, le foreste ed i boschi, le zone gravate da usi civici, le zone umide e le zone di interesse archeologico"; - all'art. 157 comma 1, quali "i beni oggetto di elenchi, provvedimenti e dichiarazioni di cui alla previgente normativa".

Tra i citati beni ambientali e paesaggistici, dovranno essere ricompresi anche tutti i beni individuati dagli strumenti urbanistici generali (P.R.G.C.) come aventi carattere/valore ambientale o paesaggistico, in base all'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Si ritiene inoltre debbano essere previste delle fasce di rispetto attorno ai citati beni di almeno 1500 m.. Gli ambiti dei siti riportati sulla tavola P2 del P.P.R., non sono assolutamente leggibili e individuabili (elaborato in scala 1/250.000).

Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati tutti i Piani paesistici regionali e provinciali richiamati al comma 5 art. 2 delle N.d.A., nonché, per quanto di competenza, anche gli estremi del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P.

**1.5. Vette e crinali montani e pedemontani** Si ritiene che per la salvaguardia delle vette e dei crinali non sia assolutamente adeguata una fascia di tutela di appena 50 m. (peraltro prevista all'art. 13 comma 9 del P.P.R. per le nuove costruzioni e non per impianti di estese dimensioni), la stessa fascia dovrà perlomeno essere portata a 500 m.. Gli ambiti dei siti riportati sulla tavola P4 del P.P.R., non sono assolutamente leggibili e individuabili (elaborato in scala 1/100.000).

Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati, per quanto di competenza, anche gli estremi del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P.

**1.6. Tenimenti dell'Ordine Mauriziano** Si ritiene che l'area inidonea, debba essere estesa a tutti i tenimenti individuati nell'allegato C, sia quelli relativi al comma 7 che quelli del comma 10 dell'art. 33 del P.P.R.. Si ritiene debbano essere previste delle fasce di rispetto attorno ai citati tenimenti di almeno 1500 m..

**2. Aree protette**

**2.1 Aree protette nazionali** di cui alla L. 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla L.R. 12/1990 e L.R. 19/2009, Siti di Importanza Comunitaria (e non di Interesse Comunitario) nell'ambito della Rete Natura 2000 Si ritiene che tra le aree considerate inidonee debbano essere necessariamente ricomprese anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), facenti parte della Rete Natura 2000; andrà inoltre chiarito se l'area inidonea, riguardi anche le proposte dei Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) ed i biotopi, entrambi individuati all'art. 18 tra le "aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità" delle N.d.A. del P.P.R.. Per tutte le aree del presente punto si ritiene debbano essere previste delle fasce di rispetto attorno ai citati tenimenti di almeno 3000 m., peraltro già ipotizzate

nella specifica tabelle 3-38 dei c.d. "criteri ERA" della D.G.R. 30-12221/2009. Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati tutti i Piani "area dei parchi richiamati al comma 5 art. 2 delle N.d.A. del P.P.R., le specifiche Direttive comunitarie per le Z.P.S., nonché, per quanto di competenza, anche gli estremi del P.P.R., del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P..

3. Aree agricole

3.1 Terreni agricoli naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità "uso del suolo" Non si ritiene accettabile il meccanismo previsto, per mezzo del quale anche i terreni a "alta fertilità" (1ª e 2ª classe), possano essere considerati idonei per i posizionamenti degli impianti fotovoltaici, con conseguenti notevoli consumi di suolo agricolo (per 1 MW sono necessari circa 2,5 ettari di terreno). Se si vuole tutelare "agricoltura incentivando nel contempo le energie rinnovabili evitando "speculazioni", oltre ad incentivare il fotovoltaico sulle coperture, bisogna dare la possibilità a tutti gli agricoltori di fare il proprio impianto per autoproduzione sul suolo (200 kW) e non solo a qualcuno a discapito di altri.

In merito al meccanismo "derogatorio" indicato, si rilevano alcune possibili problematiche: - verrebbero individuati degli agricoltori prestanome, con alle spalle società che nulla avrebbero a che fare con "agricoltura, incentivando di conseguenza le speculazioni, in quanto difficilmente un'azienda agricola può permettersi di effettuare un investimento per 1 MW di fotovoltaico; - come si può verificare che detti impianti non compromettano la fertilità e la capacità "uso del suolo, visto che gli stessi per un periodo di almeno 25 anni, ridurrebbero fortemente "attività fotosintetica, la biodiversità, "assorbimento ed il drenaggio delle acque meteoriche, aumentando notevolmente le temperature sul terreno, con impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa emergente, ed una conseguente mancata fissazione di anidride carbonica; - come si può richiedere che la superficie non direttamente interessata dai pannelli sia utilizzata a scopi agricoli, visto che tra una stringa e "altra, solitamente vi " la viabilità interna, inoltre detta condizione sarebbe di difficile se non impossibile controllo da parte dei Comuni (controllo costante per ogni impianto per tutto il ciclo di vita dello stesso !!!). Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere modificati gli estremi del nuovo P.T.R. (adozione D.G.R. 16/12/2008), in quanto quelli indicati corrispondono al Documento programmatico, inoltre si ritiene debbano essere inseriti, per quanto di competenza, anche gli estremi del vigente P.T.R., del P.P.R. e dei P.T.P..

3.2 Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. Si ritiene che in dette aree inidonee, debbano essere ricomprese anche quelle per produzioni agricole ed agroalimentari di pregio (D.O.P., I.G.P., I.G.T., S.G.T., ecc.), con la possibilità del posizionamento degli impianti, nel solo caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati non vincolino all'"utilizzo di materie prime coltivate nelle citate aree di riferimento. Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati, per quanto di competenza, anche gli estremi del P.P.R., del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P..

3.3 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico. Tra la normativa di riferimento, si ritiene debbano essere indicati, per quanto di competenza, anche gli estremi del P.P.R., del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P..

4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico Si ritiene non sia possibile (e sia molto pericoloso) escludere dalle aree inidonee, tutte quelle individuate dal P.S.F.F. e P.A.I., come aventi pericolosità media e moderata dal punto di vista dei possibili dissesti idraulici ed idrogeologici, ed in particolare: - la fascia fluviale B, definita dal P.S.F.F./P.A.I., come di esondazione della piena, la stessa persegue "obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali; - la fascia fluviale C, definita dal P.S.F.F./P.A.I., come di inondazione per piena catastrofica, la stessa persegue "obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni, mediante la predisposizione da parte degli Enti competenti dei programmi di previsione e prevenzione, a meno che il P.R.G.C. permetta in dette aree i citati posizionamenti; - le frane Fs, definita dal P.A.I., come stabilizzate, con pericolosità media o moderata; - i conoidi Cn, definiti dal P.A.I., come non recentemente riattivatisi, con pericolosità media o moderata; - le aree Eb, definite dal P.A.I., come coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata; - le aree Em, definite dal P.A.I., come coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. Tra le citate aree inidonee, si ritiene debbano essere ricomprese anche tutte le aree ricadenti nelle classi III di cui alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n. 7/LAP e s.m.i., in quanto individuate come aree nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, sono tali da impedirne "utilizzo qualora inedificate, le stesse, per contro richiedono invece la previsione di interventi di riassetto territoriale. I relativi posizionamenti potranno essere effettuati, qualora le specifiche classi e sottoclassi, individuate nei vigenti P.R.G.C., lo permettano, visto che " lo stesso strumento comunale che dovrebbe aver dettagliato ed approfondito le problematiche indicate nel P.S.F.F./P.A.I.. Tra la normativa di riferimento, si ritiene debba essere citato anche il P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. 24/7/1998, nonché, per quanto di competenza, anche gli estremi del P.P.R., del vigente P.T.R., del nuovo P.T.R. e dei P.T.P..

Aree di attenzione

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica Come già indicato per il paragrafo 1.4, per una indispensabile tutela del paesaggio, si ritiene che tutti i beni paesaggistici citati nel presente capoverso (art. 136 comma 1 lettere c) e d), art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "azione tampone" dei siti UNESCO esistenti e per quelli oggetto di candidatura), debbano indistintamente essere ricompresi nelle aree inidonee, ad eccezione di quelle ormai urbanizzate e compromesse. Inoltre la condizione indicata "assicurare "assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale", non sempre " possibile, si pensi per esempio agli impianti ad "inseguimento" che raggiungono altezze di oltre 9 m., in quanto non vi sono essenze autoctone di "pronto effetto" a foglia persistente. Invece la richiesta della presentazione di una "approfondita relazione paesaggistica", in realtà " una incombenza già prevista dalla vigente normativa, in merito vedasi tutto quanto " già richiesto dall'"allegato del citato D.P.C.M. 12/12/2005.

Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio. Come già indicato per il paragrafo 3.2, per una indispensabile tutela del territorio agricolo, si ritiene che tutte le aree indicate nel presente capoverso con presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio (D.O.P., I.G.P., I.G.T., S.G.T., ecc.), debbano indistintamente essere ricomprese nelle aree inidonee, con la possibilità del posizionamento degli impianti, nel solo caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati non vincolino all'"utilizzo di materie prime coltivate nelle citate aree di riferimento. Si ritiene inoltre che tra le aree di attenzione, debbano essere ricomprese quelle ricadenti nella terza classe di capacità "uso del suolo, in quanto solitamente le differenze dai terreni di classe seconda sono minime o inesistenti, le stesse peraltro

erano ricomprese nelle aree di "repulsione" (R1), nella specifica tabella 3-38 dei c.d. "criteri ERA" di cui alla D.G.R. 12221/2009. Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche. Come già indicato per il paragrafo 4, per una indispensabile tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico, si ritiene che gli ambiti indicati nel presente capoverso debbano indistintamente essere ricompresi nelle aree inidonee. Zone di Protezione Speciale (ZPS) Come già indicato per il paragrafo 2.1, per una indispensabile tutela delle specie selvatiche (uccelli), si ritiene che tra le aree considerate inidonee, debbano essere necessariamente ricomprese anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), facenti parte della Rete Natura 2000

**CONCLUSIONI** In base a quanto sopra osservato, preso atto che: negli ultimi 50 anni è stato lanciato l'allarme sul consumo di suolo agricolo in Italia: secondo il primo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo, negli ultimi 50 anni si sarebbe sottratto alle produzioni agricole circa 1/3 del terreno agricolo del nostro paese, tendenza che attualmente continua con la perdita giornaliera di circa 200.000 mq.; anche in Italia è cresciuta la consapevolezza del pericolo che il nostro paese e l'intero pianeta stanno correndo attraverso l'esponenziale consumo di suoli fertili che contribuisce al progressivo surriscaldamento del pianeta, a crescenti problemi di rifornimento delle falde idriche, impoverimento della sovranità alimentare, senza apportare alcun beneficio all'occupazione e alla qualità della vita dei cittadini; vi sia quindi, una necessità inderogabile che i terreni vengano conservati, per garantire una produzione di alimenti alle future generazioni e per sostenere il comparto agroalimentare, pilastro dell'economia nazionale e della nostra zona; i temi della qualità dell'aria, del risparmio energetico, del risparmio idrico, la conservazione del territorio agricolo, la tutela del paesaggio e l'uso di energie alternative, sono tra quelli posti come prioritari dalla Regione Piemonte in tutte le sue azioni; nel contempo si auspica che in base alle specifiche esigenze energetiche ed alimentari, entrambe aventi rilevanza strategica, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, le stesse non abbiano mai ad entrare in competizione per la sottrazione di territorio a discapito dell'altra; la tecnologia fotovoltaica benché consenta di produrre energia utilizzando una fonte rinnovabile, non la si può considerare priva di alcun impatto ambientale, in quanto occorre distinguere tra le diverse tipologie di impianto, in particolare, essa è difficilmente condivisibile quando è realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi, i c.d. "campi fotovoltaici"; le attività tipiche contemplate nell'ambito agricolo non prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici installati a terra, in quanto gli stessi sono caratterizzati da un consumo di suolo considerevole (circa 2,5 ettari di terreno per un impianto di 1 MW). Nel contempo gli stessi impianti riducono fortemente l'attività fotosintetica, la biodiversità, l'assorbimento ed il drenaggio di acque meteoriche, aumentano notevolmente le temperature sul terreno, con impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa emergente, ed una conseguente mancata fissazione di anidride carbonica; non constatare a tutt'oggi la forte attenzione degli investitori nell'individuare porzioni di territorio da dedicare a tale tipologia di intervento, si riconosce l'urgenza di colmare tale vuoto indirizzando/orientando le decisioni degli investitori, oltreché sulle coperture degli edifici esistenti ed in progetto, anche sulle aree ritenute di minor "impatto", evitando in tal modo di utilizzare territori che si ritiene non possano essere interferiti; il movimento denominato "Stop al Consumo di Territorio" ritiene che le aree definite come "inidonee" all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, al fine del rispetto dei principi delle specifiche normative di settore sotto indicate. A Principi, finalità ed obiettivi, desunti dalle principali disposizioni di settore A supporto di quanto prima osservato, si elencano i principi, le finalità e gli obiettivi, sia delle più importanti disposizioni legislative che dei Piani Territoriali e Paesaggistici sovra comunali, su cui si ritiene debbano essere necessariamente basate le individuazioni delle aree inidonee al posizionamento degli impianti fotovoltaici a terra: 1. la Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare l'art. 9, relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione; 2. la L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., recante "Tutela ed uso del suolo", ed in particolare: gli artt. 11 e 12 individuano le competenze comunali in materia di pianificazione e gestione del territorio, per il tramite della formazione ed attuazione dei Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, finalizzati al soddisfacimento di svariati obiettivi, tra i quali la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale, precisando e determinando tra le altre cose le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, nonché la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo; l'art. 24, prevede le norme generali per l'individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici da salvaguardare, l'art. 25, individua invece le norme per le aree destinate ad attività agricole, nel quale viene indicato che nelle citate aree sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive e che il piano Regolatore non può destinare ad usi extra-agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici; 3. la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000, ratificata dall'Italia con L. 09/01/2006 n. 14, ed in particolare l'art. 2 nel quale si prevede che la Convenzione si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani e concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati; l'art. 5 punti a), b) e d), per i quali ci si deve impegnare a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale, naturale e fondamento della loro identità; si devono altresì stabilire ed attivare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione di specifiche misure e per i quali bisogna integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio; l'art. 6 punto e), nel quale per attuare le politiche del paesaggio tutti i soggetti si impegnano ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi; 4. il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 inerente la "razionalizzazione e semplificazione delle pr"

autorizzative, il quale al comma 7 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; 5. Il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare l'art. 1 - commi 1, 2 e 3, quali si ribadisce che in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, preservando la memoria della comunità nazionale e del suo paesaggio e nei quali si precisa che lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione; 6. Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con D.C.R. 19/06/1997 n. 388-9126, ed in particolare l'art. 1 recante il Piano Territoriale, precisa che lo stesso è previsto e formato in base alla L.R. 56/1977 e s.m.i., ma possiede anche una valenza paesistico-ambientale, in quanto persegue tra gli altri l'obiettivo di tutelare l'ambiente e gli aspetti storico-culturali in coerenza con le politiche di sviluppo. L'art. 7 recante il sistema delle emergenze paesistiche, precisa che le stesse comprendono le principali quinte collinari o montane, i sistemi delle piattaforme dei crinali e dei versanti a forte energia di rilievo e con peculiari valenze ambientali, nonché le ampie superfici boscate e che gli strumenti di pianificazione dovranno predisporre misure di salvaguardia assoluta per le aree poste al di sopra del limite storico dell'insediamento umano e per quelle caratterizzate da particolare pregio paesistico-ambientale; dovranno altresì definire le caratteristiche qualitative e quantitative delle strutture e delle funzioni ammissibili nelle aree caratterizzate da limitate possibilità insediative ed individuare la localizzazione delle possibili attrezzature tecnologiche di interesse pubblico e definirne le caratteristiche di compatibilità paesistico-ambientale; gli artt. 8, 9 e 10 recanti il sistema del verde e le aree protette nazionali e regionali, prevedono, nel rispetto delle specifiche legislazioni nazionali e regionali, interventi orientati a migliorare la qualità dell'ambiente, incentivando le attività di protezione, conservazione, incremento e riqualificazione di dette zone; l'art. 11 recante le aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica, ricomprende gli ambiti colturali interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; per le stesse aree i Piani Regolatori devono delimitare le aree destinate a colture specializzate e destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole, dettando puntuali prescrizioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti colturali specializzati; eventuali mutamenti di destinazione d'uso potranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e dalla comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative; l'art. 12 recante le aree ad elevata qualità paesistico-ambientale, precisa che le citate aree corrispondono a fasce ed insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico culturale (aree c.d. "ogalasso" ex L. 431/1985 ora ricomprese all'art. 142 D.Lgs. 42/2004, beni di cui agli elenchi e dichiarazioni della ex L. 1497/1939 ora ricompresi all'art. 157 del D.Lgs. 42/2004, nonché aree c.d. "ogalassino" di cui ai DD.MM. 01/08/1985 ora ricompresi all'art. 157 del D.Lgs. 42/2004); agli artt. 13 e 14 recanti le aree a suoli a eccellente e buona produttività, per le aree caratterizzate da elevata, buona fertilità, nonché da notevole capacità d'uso agricolo, viene previsto che anche le politiche locali, tramite i Piani Regolatori, debbano confermare e conservare gli usi agricoli scoraggiando variazioni di destinazioni d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli, impartendo particolari misure di tutela per le zone che presentino interesse storico-culturale, in relazione ai connotati paesaggistici; 7. Il nuovo Piano Territoriale Regionale (nuovo P.T.R.), adottato con D.G.R. 16/12/2008 n. 16-10273, ed in particolare all'art. 1 recante la natura del PTR, precisa che lo stesso costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio ad ogni livello ed individua in armonia con il PPR alcuni obiettivi e strategie, tra le quali vi sono la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica, ecc.. Agli artt. 24 e 25 recanti le aree agricole ed i territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico, viene precisato che uno degli obiettivi prioritari è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibile con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e degli habitat naturali, la tutela e la valorizzazione degli assetti rurali ed il mantenimento morfologico e della qualità del paesaggio, il tutto per il tramite degli strumenti di pianificazione del territorio ai diversi livelli. Gli stessi strumenti, devono definire ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico, all'interno del territorio individuato come di notevole interesse per i caratteri ambientali-paesaggistici e come vocato allo sviluppo dell'agricoltura, nei quali gli interventi debbono essere subordinati alla coerenza con i caratteri esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse; all'art. 26 recante i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, si prevede che detti territori, quelli ricadenti nelle classi I e II di capacità d'uso del suolo, nei quali gli strumenti di governo del territorio devono definire le politiche e le azioni volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole esistenti, valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, non ammettendo la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o connesse; all'art. 27 recante le aree rurali periurbane, si prevede che la pianificazione, ai diversi livelli, debba perseguire l'obiettivo di limitare l'eccessivo e disordinato consumo di suolo, di mantenere e favorire una conduzione agricola dei fondi; all'art. 28 recante i territori di collina, viene assunto come obiettivo prioritario la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale, essendo considerati una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio, il tutto per il tramite di politiche volte a salvaguardare la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario; all'art. 29 recante i territori montani, vengono assunti come obiettivi strategici, la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio culturale, attività agro-silvo-pastorale e turismo, il tutto per il tramite di politiche volte a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative; all'art. 30 recante la sostenibilità ambientale, si precisa che la pianificazione è sostenuta dagli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione; all'art. 31 recante il contenimento dell'uso del suolo, viene previsto che

pianificazione locale debba limitare il consumo di suolo, tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, prevedendo nuovi impegni a fini infrastrutturali solamente quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative, con programmazioni atte a garantire politiche territoriali di sviluppo eco-sostenibili; all'art. 33 recante "Energie rinnovabili", viene previsto che la localizzazione e la realizzazione degli impianti deve essere subordinata alla specifica valutazione delle condizioni ambientali che ne consentano oltrech  la massima efficienza produttiva, anche il rispetto delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio; 8. il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con D.G.R. 04/08/2009 n. 53-11975, ed in particolare all'art. 1 recante "finalit  del PPR", viene dichiarato che il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed   improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agroalimentare, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. All'art. 13 recante "Aree di montagna", viene indicato che il PPR riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali identificati come morfologie rurali strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari ed artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna. Allo stesso articolo viene previsto che i Piani Locali: definiscano normative volte a promuovere le attivit  agricole, pastorali e forestali, con l'eccezione delle aree riservate al libero dispiegarsi delle dinamiche naturali e reperiscano gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari per usi diversi da quelli tradizionali agro-silvo-pastorali prioritariamente nelle aree gi  urbanizzate. In particolare nelle aree di montagna viene prescritto che gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale; la progettazione di tali interventi dovr  garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico, nonch  l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative; all'art. 14 recante "sistema idrografico", vengono definiti i corsi d'acqua interregionali ed allargate, per le quali si dovr  provvedere a limitare gli interventi trasformativi ivi compresi gli impianti di produzione energetica, assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e favorire il mantenimento degli ecosistemi naturali; all'art. 15 recante "laghi e territori contermini", viene previsto che i Piani Locali debbano preservare le differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia; all'art. 16 recante "territori coperti da boschi", viene indicato che il PPR riconosce e individua i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, per i quali si deve incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo, favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'inserimento di specie autoctone. Inoltre i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario di cui alle Direttive Habitat della Rete Natura 2000, sono ritenuti ambiti intangibili; all'art. 17 recante "Aree di interesse geomorfologico e naturalistico", vengono indicati come componenti aventi particolare interesse paesaggistico, i terrazzi antichi, i residui di pianure alluvionali, i geositi, le singolarit  geologiche, le zone umide, le torbiere, i prati stabili costituiti da superfici a colture erbacee foraggere permanenti, per i quali vengono previste specifiche norme di tutela; all'art. 18 recante "Aree naturali protette ed aree di conservazione della biodiversit ", vengono individuati i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonch  i territori di protezione esterna, le altre aree protette regionali e provinciali, i siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), nonch  le proposte dei Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) ed i biotipi; per dette aree il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi: conservare la struttura, la funzione e le potenzialit  evolutive della biodiversit , mantenere la diversit  del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema e dell'integrit  nel lungo periodo, conservare le componenti naturali, paesistiche, geomorfologiche, migliorare le connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovregionale, recuperare le condizioni di naturalit  e biodiversit , in particolare per le aree pi  critiche o degradate, difendere i valori paesistici, antropologici e storico-culturali, nonch  le tradizioni locali; all'art. 19 recante "Aree rurali di elevata biopermeabilit ", vengono individuate le praterie site all'interno del bosco, i sistemi a prato-pascolo di montagna e di collina, i cespuglietti e le fasce a praticoltura permanente o a brughiera, le aree a diffusa presenza di siepi e filari in pianura, in collina e nella fascia pedemontana; per dette aree, riconosciute di elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, il PPR promuove il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo; all'art. 20 recante "Aree di elevato interesse agronomico", si prevede che le aree sono ritenute come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa indispensabile per lo sviluppo sostenibile della Regione, per le quali deve essere perseguita una salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico ed un mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarit  delle produzioni e nel contempo, la conservazione del paesaggio; all'art. 23 recante "Aree di interesse archeologico", vengono individuate tra le altre, i sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale entro cui sono evidenziate le permanenze di centuriazioni di et  romana e le aree caratterizzate da permanenza di colonizzazione rurale medioevale, per la quale   prevista una salvaguardia delle consistenze e la leggibilit  delle permanenze archeologiche al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, a discapito della fruibilit  degli elementi di interesse, evitando interferenze percettive anche a distanza o sullo sfondo; all'art. 30 recante "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico", vengono elencati i siti ed i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ed in particolare: i belvedere, i percorsi panoramici dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, su luoghi o elementi di pregio (naturali o antropizzati), gli assi prospettici, le bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto; in tutte queste zone il PPR, per il tramite anche dei Piani Locali, persegue gli obiettivi di: tutela delle immagini espressive dell'identit  regionale e delle identit  locali, salvaguardare e valorizzare gli aspetti di panoramicit , con particolare attenzione al mantenimento delle visuali ampie e profonde, valorizzare gli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentano l'osservazione e la fruizione, ridurre le pressioni e gli impatti di ogni tipo che possono incidere sulle bellezze, sui belvedere e sulle loro

relazioni con i luoghi; all'art. 32 recante "aree rurali di specifico interesse paesaggistico", vengono riconosciute e tutelate le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, nei quali per il tramite dei Piani Locali si devono disciplinare le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree agricole al fine di contribuire a conservare o recuperare la legittimità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, mantenendo l'evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l'integrità visiva degli aspetti coltivati; all'art. 33 recante "luoghi ed elementi identitari", vengono individuati i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, i tenimenti dell'Ordine Mauriziano e le zone gravate da Usi Civici, per i quali anche i Piani Locali devono salvaguardare l'impianto scenico paesaggistico-percettivo, prevedendo discipline degli interventi al fine di non pregiudicare la funzionalità, la visibilità, la riconoscibilità, la percezione visiva, la fruibilità dei fattori identitari e favorirne la conservazione attiva; all'art. 40 recante "insediamenti rurali", le aree dell'insediamento rurale, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura con l'obiettivo di: uno sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali, un contenimento delle proliferazioni non connesse all'agricoltura, in particolare per le aree di pregio paesaggistico o ad elevata produttività, salvaguardando i suoli agricoli di alta capacità d'uso e potenziando la riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte; 9. Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo (P.T.P.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24/02/2009 n. 241-8817 (purtroppo per motivi di tempo non è stato possibile esaminare i Piani delle altre Province), ed in particolare all'art. 1.1 recante "finalità", precisa che lo stesso orienta i piani di trasformazione territoriale, nel rispetto di alcuni obiettivi, tra i quali vi sono la valorizzazione dell'identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi, la conservazione della biodiversità ed il miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambiente. All'art. 2.2 recante "boschi e foreste", viene prevista una valorizzazione del sistema forestale secondo obiettivi quali l'ottenimento di ecosistemi stabili con un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche, con una ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema bosco, con una valorizzazione delle produzioni locali legate alla presenza del bosco e con un mantenimento o aumento delle superfici boscate in aree di pianura e collinari (rimboschimento di aree interstiziali comprese nei boschi relitti, di aree residuali, incolte o abbandonate da altre attività agricole); all'art. 2.3 recante "laghi e corsi d'acqua", viene previsto che i Corsi d'acqua in sede di adeguamento dei Piani Regolatori Generali, devono riconoscere le fasce A e B del P.A.I., come ambiti paesistici di pertinenza fluviale, aventi elevato pregio naturalistico-ambientale ed interesse storico artistico culturale, strettamente collegate all'ambito fluviale, le stesse fasce possono inoltre essere riconosciute quali corridoi ecologici principali. In detti ambiti di pertinenza fluviale è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, nonché conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale; all'art. 2.4 recante "zona umide", si prescrive per i Piani Regolatori Generali l'individuazione della zona di tutela e di salvaguardia naturale, istituendo inoltre specifiche fasce di rispetto, finalizzando l'uso del suolo ad attività compatibili con la tutela dell'ambiente; all'art. 2.5 recante "aree sommitali e crinali", vengono comprese le dorsali e le creste, il quale complesso territoriale a valenza paesistica, per le quali i Comuni definiscono le funzioni ammissibili; tra queste sono da evitare nuovi insediamenti edificatori, se non in casi eccezionali, indispensabili e motivati e con dimostrata assenza di alternative. Rientrano in dette tutele anche i crinali collinari e montani, i quali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per la rilevanza morfologica e la suggestione scenica; all'art. 2.9 recante "aree di individuazione della Rete Natura 2000", per le citate (S.I.C., Z.P.S. e S.I.R.), vengono individuati solamente interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive ambientali, nel contempo viene previsto che i Piani Regolatori Generali debbano individuare e salvaguardare le aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico, escludendo interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o delle singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale; all'art. 2.11 recante "paesaggi agrari di interesse culturale", i Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici, devono provvedere ad individuare i paesaggi agrari con significativa valenza culturale, ad individuare specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale; all'art. 3.2 recante "aree ad alta fertilità", viene previsto che i Piani Regolatori Generali, nelle aree di classe I e II di fertilità della carta di zonazione, l'uso dei suoli e nelle aree dalle colture viticole, debbano minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

Il Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, nato nel Dicembre 2008, è una Rete a cui aderiscono attualmente oltre 20.000 cittadine e cittadini a titolo individuale e circa 250 tra Associazioni e Comitati organizzati (tra cui le principali organizzazioni ambientaliste italiane) che moltiplicano la quota degli aderenti al Movimento in funzione dei loro innumerevoli iscritti. Nel Novembre dello scorso anno, il Movimento ha inoltre lanciato una specifica campagna nazionale per arginare l'espandersi incontrollato dei cosiddetti "campi fotovoltaici" su terreni liberi/agricoli, indicando come giusta alternativa quella di utilizzare per tali impianti i milioni di tetti di abitazioni e capannoni già edificati, nonché gli edifici pubblici e i parcheggi. Quello del consumo di suolo/territorio è un problema su cui da anni si sono pronunciati numerosi scienziati e ricercatori, ma in Italia il tema è stato sempre considerato prettamente come un elemento di tipo "estetico" e per questo, dunque, non emergenziale. La campagna nazionale per lo "Stop al Consumo di Territorio" è invece concentrata sugli aspetti più concreti della materia in questione ponendo alcune basi di riferimento attraverso sei "perché":

1. Perché il suolo ancora non cementificato non sia utilizzato come "moneta corrente" per i bilanci comunali.
2. Perché si cambi strategia nella politica urbanistica: con l'attuale trend, in meno di 50 anni buona parte delle zone del Paese rimaste naturali saranno completamente urbanizzate e conurbate.
3. Perché occorre ripristinare un corretto equilibrio tra Uomo ed Ambiente sia dal punto di vista della sostenibilità (impronta ecologica) e sia dal punto di vista paesaggistico.
4. Perché il suolo di una comunità è una risorsa insostituibile in quanto il terreno e le piante che vi crescono catturano l'anidride carbonica, per il drenaggio delle acque, per la frescura che rilascia estate, per le

coltivazioni, ecc. 5. Per senso di responsabilità verso le future generazioni. 6. Per offrire a cittadini, legislatori ed amministratori una traccia su cui lavorare insieme e rendere evidente una via alternativa all'attuale modello di società. Tutti gli aderenti al Movimento nazionale, firmando il manifesto nazionale, si sono impegnati a richiedere una moratoria generale ai piani regolatori e delle lottizzazioni, in attesa che ciascun Comune sviluppi una precisa mappatura di case sfitte e capannoni vuoti e pertanto hanno formulato una precisa sollecitazione: che si blocchi il consumo di suolo e si costruisca esclusivamente su aree già urbanizzate, salvaguardando il patrimonio storico del Paese. Additando, nel contempo, ad esempio l'esperienza dei Comuni lombardi di Cassinetta di Lugagnano e Solza, Comuni che possiedono la caratteristica di essere attualmente i primi municipi d'Italia dotatisi di un Piano Regolatore a crescita zero. Una decisione, importante e da imitare, che deriva da una condivisa visione di amministratori, tecnici e cittadini e frutto di un lungo percorso di analisi e discussione partecipata, che ha portato le intere specifiche comunità locali a scegliere collettivamente di azzerare la disponibilità comunale ad ospitare nuove edificazioni e di dirigere in alternativa ogni sforzo al recupero del patrimonio esistente: residenziale, produttivo, commerciale. Per maggiori informazioni: <http://www.stopalconsumoditerritorio.it>

Â

Â